



## Imposta Comunale sugli Immobili Anno 2010 Aliquote – Dichiarazioni Pagamento Prima Rata

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

**Visto** il Regolamento comunale generale sulle entrate approvato con Delibera di C.C.n.22 del 27.3.1999;

**Richiamato** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con Delibera di C.C.n.62 del 31.12.2007

**Vista** la deliberazione di determinazione delle aliquote, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'anno 2006 che, non essendo state modificate, sono applicate anche per l'anno 2010 a norma del comma 169 della Legge 296/06;

**Visto** il Decreto Direttoriale con il quale sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2006;

### I N F O R M A

#### 1. ALIQUOTE

Per l'anno 2010

L'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	<b>6,5 ‰</b>
Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e relative pertinenze ancora soggetti all'imposta	<b>5,5 ‰</b>
Immobili diversi dalle abitazioni	<b>6,5 ‰</b>
(*) Aree fabbricabili	<b>6,5 ‰</b>
Aliquota agevolata per interventi volti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico</li> <li>• alla realizzazione di autorimesse o posti auto</li> <li>• all'utilizzo di sottotetti</li> </ul>	<b>4,0 ‰</b>

#### 2. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione prevista dal regolamento comunale (€ 103,29).

L'esclusione si applica anche alle seguenti unità immobiliari :

- **Pertinenze dell'abitazione principale iscritte in categoria catastale C2,C6,C7 tenendo presente che per effetto del succitato Regolamento Comunale l'agevolazione spetta per una sola pertinenza;**
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

#### 3. INAGIBILITA' O INABITABILITA'

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

#### 4. SCADENZE PAGAMENTI

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2008 deve essere effettuato in due rate :

- La prima, dal 1° al 16 giugno 2010 pari al 50% dell'imposta dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente;
- La seconda, dal 1° al 16 dicembre 2010 a saldo dell'imposta dovuta per l'anno.

Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2010

#### 5. MODALITA' DI VERSAMENTO

**L'IMPOSTA DEVE ESSERE CORRISPOSTA MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE DI SALA CONSILINA SU APPOSITO C/C POSTALE N.° 40740557 INTESTATO A COMUNE DI SALA CONSILINA SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE I.C.I.**

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'I.C.I. da essi dovuta per l'anno 2010, oltre che con la predetta modalità di versamento, anche tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

#### 6. A partire dall'anno d'imposta 2008 non è possibile usufruire della detrazione d'imposta e dell'esonero dal pagamento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e da questi utilizzate come abitazione principale.

#### 7. UFFICIO COMPETENTE

Per qualsiasi informazione l'Ufficio Tributi riceve nei giorni e negli orari di apertura al pubblico stabiliti con ordinanza sindacale del 31.7.2006, Tel. n.° 0975 525272.

SALA CONSILINA Li 07/05/2010

**IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**  
Rag.CARDINALE Emilia